



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 26-03-2018

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELL'ALIQUTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 21:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	VECCHIETTI MAURO	P
CARTECHINI PAOLO	P	BARTOLACCI FABIO	P
FLAMINI MARCO	P	CESCHINI MATTEO	P
BERTINI PAOLO	A	GIAMPAOLI GIULIANA	P
SETTIMI STEFANIA	P	PORFIRI MATTEO	P
VECCHI RICCARDO	P	CIOCCI MASSIMO	A
TORRESI MANOLA	P	GRASSETTI MATTEO	P
SILVESTRI MICHELE	P	CALIA FRANCESCO	P
PAZZELLI CESARINA	P		

PRESENTI n. 15

ASSENTI n. 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. BENEDETTO PERRONI.

Assume la presidenza il NELIA CALVIGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

RICCARDO VECCHI

CESARINA PAZZELLI

MATTEO GRASSETTI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 16

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a partire dal 01[^] gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 683, della citata L.n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sulla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza dal 01[^] gennaio 2014;

Visto l'art. 53, comma 16[^], della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3[^], del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Visto l'art. 1, comma 169[^], della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali di cui all'art.151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, è differito, per l'esercizio 2018, al 31 marzo 2018;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01^ gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", il relativo contratto di servizio registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 07 febbraio 2018, con la quale la Giunta Municipale ha deliberato la conferma dell'aliquota e delle detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, già vigenti nell'anno 2017;

Considerato che la citata Legge n.147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed a quelle ad esse equiparate con legge;

Considerato che il Comune deve reperire, per l'anno 2018, le risorse necessarie per il sostenimento delle spese correnti attraverso l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), le quali sono utilizzate per la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili relativi alle missioni ed ai programmi di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2018 di seguito indicati:

- Missione 01 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile: Euro 278.960,00;
- Missione 03 Programma 01 Polizia locale e amministrativa (al netto dei costi finanziati con i proventi ex art. 208 Codice della Strada): Euro 504.250,00;
- Missione 05 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Euro 157.320,00;
- Missione 06 Programma 01 Sport e tempo libero: Euro 124.500,00;
- Missione 08 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio: Euro 317.972,60;
- Missione 09 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: Euro 199.700,00;
- Missione 10 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali (al netto dei costi finanziati con i proventi ex art. 208 Codice della Strada): Euro 852.397,43;
- Missione 12 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale: Euro 77.004,00;

Totale dei costi dei servizi indivisibili.....Euro 2.511.924,03
Gettito TASI previsto per l'anno 2018.....Euro 210.000,00
Percentuale di copertura dei servizi indivisibili con il gettito TASI previsto per l'anno 2018: 8,36;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2018, l'aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille da applicare su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, già vigente nell'anno 2017;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2018, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, già vigente nell'anno 2017, variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2017 per la TASI dell'anno 2018), come di seguito indicato:

- Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
- Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
- Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2018, l'aliquota dello 0,5 per mille, già vigente nell'anno 2017, sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, e sulle relative pertinenze. Non spetta all'occupante o detentore la detrazione sopra indicata per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato che il gettito TASI previsto per l'anno 2018 mediante l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni sopra indicate ammonta ad Euro 210.000,00;

Dato atto che la detrazione ai fini della TASI, da applicare, per l'anno 2018, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate per legge, aventi la categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, spetta, secondo gli importi sopra indicati, ai soggetti passivi titolari di diritti reali sulle



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

unità immobiliari dianzi indicate appartenenti ad un nucleo familiare avente l'indicatore ISEE riferito all'anno precedente all'anno di imposta, che rispetti i limiti sopraindicati, i quali presentino, per l'anno 2018, su apposito modello messo a disposizione dalla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2018, alla stessa società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma;

Dato atto che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 141;

Dato atto che il versamento della TASI deve essere effettuato mediante due rate secondo le scadenze fissate per l'imposta municipale propria (16 giugno 2018 e 16 dicembre 2018), ma che è comunque consentito il versamento in una unica soluzione entro il 16 giugno 2018;

Ritenuto di trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini della TASI per l'anno 2018, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. n.201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del citato D.Lgs. n.446/1997, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi in premessa esposti;

Di confermare, per l'anno 2018, la seguente aliquota e le seguenti detrazioni da applicare ai fini della determinazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2017:

- 1) aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille: da applicare su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Non spetta all'occupante o detentore la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze indicata al successivo punto 2);
- 2) detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2017 per la TASI dell'anno 2018), come di seguito indicato:
 - Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
 - Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
 - Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;

Di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2018, l'aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille, già vigente nell'anno 2017, sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

adibiti ad abitazione principale, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, e sulle relative pertinenze;

Dare atto che la detrazione ai fini della TASI, da applicare, per l'anno 2018, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate per legge, aventi la categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, spetta, secondo gli importi sopraindicati, ai soggetti passivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari dianzi indicate appartenenti ad un nucleo familiare avente l'indicatore ISEE riferito all'anno precedente all'anno di imposta, che rispetti i limiti sopraindicati, i quali presentino, per l'anno 2018, su apposito modello messo a disposizione dalla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2018, alla stessa società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma;

Dare atto che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 141;

Dare atto che il versamento della TASI deve essere effettuato mediante due rate secondo le scadenze fissate per l'imposta municipale propria (16 giugno 2018 e 16 dicembre 2018), ma che è comunque consentito il versamento in una unica soluzione entro il 16 giugno 2018;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. n.201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del citato D.Lgs. n.446/1997, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell'aliquota e delle detrazioni ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2018, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" per gli adempimenti di competenza;

Di chiedere per l'urgenza l'immediata esecutività del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELL'ALIUOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to Dott. Adalberto Marani

VERBALE SEDUTA

Il Presidente del Consiglio lascia la parola all'Assessore Pierantoni per l'illustrazione dell'argomento;

Terminata la relazione introduttiva il Presidente dichiara aperto il dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione depositata in atti;

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono dichiarazioni di voto pone a votazione la proposta di deliberazione;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 15 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Grassetto, Calia)
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli: n. 10 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci)

Voti contrari: n. 5 (Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Grassetto, Calia)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udito il dibattito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49, 1^a comma e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: **"TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2018."**

Il Presidente del Consiglio propone di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Consiglieri presenti: n. 15 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Grassetto, Calia)

Consiglieri votanti n. 15

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli: n. 10 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci)

Voti contrari: n. 5 (Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Grassetto, Calia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to NELIA CALVIGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 30-03-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANNALISA FRANCESCHETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-03-2018
Corridonia li 30-03-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma III, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI